



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n. 191 del 4 novembre 2015

PREC 166/15/SF

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Gemeaz Elior S.p.a./ ASL Milano 1 – Procedura aperta per l'affidamento della gestione di un servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti della RSA “Pertini”, del CDI di Garbagnate Milanese e della RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” di Limbiate. Periodo: trentasei mesi. Importo a base di gara. eu.3.259.350,00

Servizio di refezione scolastica. - Requisiti di esecuzione. Attribuzione di punteggio proporzionale alla distanza chilometrica di un centro cottura di emergenza. – Percentuale di manodopera richiesta e percentuale di incidenza sul prezzo pasto.

E' da ritenersi legittima l'attribuzione di un punteggio all'offerta tecnica graduato in relazione alla prossimità di un centro di cottura di emergenza alla sede di consegna dei pasti, se rapportato al fattore tempo di percorrenza del tragitto da coprire.

Articolo 42 del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 40019 del 3 aprile 2015, con la quale la società Gemeaz – Elior S.p.a. contestava la legittimità del bando per aver previsto l'attribuzione del punteggio in proporzione alla minor distanza di un centro cottura di emergenza rispetto alla sede della RSA “Pertini” in cui devono essere consegnati i pasti perché, a fronte di distanze minime, creerebbe enorme divario nel punteggio e finirebbe con il favorire l'attuale gestore, risultato poi aggiudicatario provvisorio. In secondo ordine, rilevava l'istante che, nell'offerta dell'aggiudicatario, in relazione all'elenco del personale di cui dotarsi, viene previsto un numero particolarmente elevato di lavoratori, incidente sul prezzo in misura pari a oltre il 60%, laddove per appalti del settore è prevista un'incidenza della manodopera del 45, 50% al massimo sul prezzo pasto offerto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 luglio;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO inoltre che il concorrente istante non ha partecipato alla gara in questione, ma ugualmente la legittimità delle clausole contestate avrebbe potuto riverberarsi sul suo interesse a partecipare;

RILEVATO che, per quanto concerne la prima contestazione sollevata dalla società Gemeaz il bando, per il piano emergenze che l'aggiudicataria dev'essere in grado di adottare, prevede un max di 10 punti di cui 6 attribuiti alla disponibilità di un centro cottura di emergenza alla minor distanza dalla RSA "Pertini" sita in Garbagnate Milanese, sui complessivi 50 massimi da attribuire agli elementi dell'offerta diversi dal prezzo; inoltre, nel capitolato è previsto che sia assicurata la piena disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di un centro cottura di emergenza "raggiungibile entro 30' dalla sede di Garbagnate Milanese";

RILEVATO che il capitolato all'art. 3, nella descrizione del servizio da svolgere specifica che *"il centro cottura di emergenza deve essere raggiungibile entro 30 minuti dalla sede di Garbagnate Milanese"* e pertanto puntualizza il riferimento temporale in base al quale valutare la distanza;

RILEVATO inoltre che la stazione appaltante riferisce di aver specificato nella risposta ai quesiti pervenuti che avrebbe tenuto conto del tempo di percorrenza delle distanze, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali e che dalla graduatoria si rileva un sostanziale allineamento dei punteggi attribuiti rispetto al dato in esame;

CONSIDERATO che, come già affermato da questa Autorità (vd. parere prec. n. 26/2014, parere prec. n.103/2012; parere prec. n.41/2012) la clausola del capitolato d'appalto che prevede la disponibilità di un centro cottura d'emergenza che renda possibile entro un certo tempo le operazioni di consegna è stata ritenuta conforme all'art. 42 del d.lgs. 163/2006 in quanto il tipo di servizio per cui l'appalto è indetto deve offrire precise garanzie di qualità, serietà, affidabilità e continuità, e la rapida raggiungibilità del centro cottura rappresenta pertanto, un requisito essenziale dell'offerta, inerendo ai mezzi indispensabili per la corretta esecuzione dell'appalto. L'esigenza di favorire i principi comunitari in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi temperata con l'interesse della stazione appaltante alla buona esecuzione delle prestazioni contrattuali in casi come questo appare salvaguardata. Nel caso di specie, correttamente la stazione appaltante ha previsto il riferimento al tempo di percorrenza del percorso da coprire e non soltanto alla distanza chilometrica che non rappresenta un indicatore oggettivo ma spesso risulta fuorviante, in quanto destinato a variare per l'incidenza di altri parametri quali condizioni infrastrutturali, territoriali, ecc (vd. parere prec. n. 41/2014).

RITENUTO che, riguardo al secondo degli elementi contestati, la stazione appaltante ha smentito il dato riferito dall'istante, in base al quale l'incidenza del costo della manodopera sul prezzo-pasto offerta dal primo classificato fosse eccessivo poiché per il primo in graduatoria sarebbe pari al 51,99% piuttosto che, come sostenuto dall'istante, superiore al 60%; inoltre il numero del personale richiesto non può ritenersi sovrabbondante in quanto corrispondente a quello già utilizzato dal gestore "uscente".



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla disciplina normativa di settore l'operato della stazione appaltante.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 novembre 2015

Il Segretario Maria Esposito